

## 112 numero unico europeo

*Sarà Salerno la prima città italiana in cui verrà fornito il servizio 112, il numero unico europeo di emergenza previsto dalle direttive comunitarie che permetterà di rendere più efficienti gli interventi di emergenza eliminando le attività non specifiche e focalizzando le strutture sulle loro competenze primarie.*

*Il ministro delle Comunicazioni Mario Landolfi ha infatti firmato il decreto che consentirà di individuare e localizzare il chia-*

*mante anche se anonimo e quindi di garantire in qualunque condizione interventi rapidi ed efficienti.*

*"Il numero di emergenza uguale in tutta Europa rappresenta un significativo passo in avanti nel processo di integrazione tra gli Stati dell'Ue anche sotto il profilo dei servizi ai cittadini" ha dichiarato il ministro Landolfi.*

*La sperimentazione, che inizierà dunque dalla provincia di Salerno, dovrebbe essere allargata alle province di Palermo e Catanzaro, compatibilmente con i risultati di questa prima fase.*

*Proprio il mese scorso, Bruxelles aveva avviato una serie di procedure d'infrazione contro 11 Stati membri, tra cui l'Italia, che non rispettavano i dettami europei in fatto di localizzazione del chiamante.*

*"Si tratta di un servizio molto importante per i cittadini dell'Unione", aveva spiegato Viviane Reding, commissario Ue per la Società dell'Informazione e i Media al momento della messa in mora dell'Italia, sottolineando come "la possibilità di localizzare chi effettua le chiamate d'emergenza permette di salvare delle vite".*

*La localizzazione del chiamante è infatti un elemento di non poco conto, poiché attraverso le tecnologie di localizzazione, gli operatori del 112 sono messi in grado*

*di ricevere immediatamente le informazioni relative al chiamante (localizzazione comune, via e numero civico nel caso di telefoni fissi) e l'esatta ubicazione sul territorio per i telefoni mobili con un'approssimazione che varia dai 10 metri dei centri urbani, ai 200 metri delle aree rurali o poco abitate.*

*Il sistema permette inoltre di capire se associato a più chiamate al 112 sia un singolo evento (incidente stradale), o se siano più incidenti che quindi richiedano più mezzi di soccorso, nonché di individuare l'esatta posizione dell'evento qualora il chiamante non abbia la possibilità di fermarsi, attraverso la traiettoria seguita dalla localizzazione del chiamante.*

*Nel caso poi il chiamante non sappia dove esattamente si trovi o non sia nelle condizioni di fornire informazioni (stato di seminconoscenza, dispersi) il servizio di localizzazione permette di inviare comunque i soccorsi.*

*L'Italia deve però decidere se moltiplicare gli investimenti affinché tutte le attuali centrali operative possano utilizzare le informazioni di localizzazione del chiamante rese disponibili dagli operatori telecom, o se più correttamente, accelerare le procedure e gli investimenti per la creazione delle nuove centrali uniche del 112, evitando così di doversi pre-*

*sentare alla Corte di Giustizia Europea e conseguentemente essere condannata a pagare una salatissima multa.*

*Il numero 112 era dal 1981 il numero per contattare le centrali operative dei Carabinieri, mentre storicamente il numero 113, collegato alle centrali operative della Polizia di Stato, attivato nel 1968, era conosciuto come il numero per il "soccorso pubblico d'emergenza", al quale ci si rivolgeva per qualsiasi emergenza.*

*Con l'istituzione nel 1991 del Numero Unico Europeo 112 per le Emergenze (91/396/CEE), le chiamate al 112 sono state instradate direttamente alle centrali operative dei Carabinieri che poi smistano le eventuali chiamate per gli altri servizi, alle altre Centrali Operative del soccorso o, in alcuni casi chiedono di richiamare l'esatto numero corrispondente all'emergenza per la quale l'utente chiama.*

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto (DPCM 4 agosto 2003) ha da tempo avviato la fase propedeutica all'attivazione sul territorio nazionale di questo servizio costituendo un gruppo di lavoro per l'avvio della sperimentazione.*

*Il 15 marzo 2005 il Gruppo di lavoro ha approvato lo studio di fattibilità del progetto.*

*Con DPCM del 30 giugno 2005, è stata inoltre istituita, presso il Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie, una specifica struttura di missione, denominata "Unità tecnico-operativa per l'istituzione del Numero Unico Europeo di Emergenza", allo scopo di coordinare tutte le attività necessarie all'attuazione del progetto.*

*Alessandra Talarico*

### RICORSO ORE FISSE

Con decisione 651/2006 la sesta sezione del Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto dal Ministero dell'interno annullando la decisione del TAR Lombardia che aveva riconosciuto l'inclusione del compenso relativo a due ore di straordinario settimanale prestato ai sensi dell'articolo 7 del DPR n.69/1984 e dell'articolo 1 del DPR n.234/1988 nel computo della base stipendiale utile e ai fini della tredicesima mensilità e dichiarato inammissibile il computo del medesimo compenso ai fini pensionistici e previdenziali.

Con la decisione citata il Consiglio di Stato afferma che per pacifica giurisprudenza, il compenso per la prestazione straordinaria di due ore settimanali di servizio per la sua natura giuridica non fa parte dello stipendio base, non è gravato da contribuzione previdenziale e non costituisce elemento di computo della relativa base contributiva (cfr. Consiglio di Stato sez. VI n.16/1999; n.4652/2000; n.6825/2003).

Il Consiglio di Stato conclude nel senso che tali principi conducono di conseguenza a ritenere, altresì, tale compenso non computabile ai fini della determinazione della tredicesima mensilità, in quanto non rientranti nelle voci della paga tabellare che costituiscono la base di calcolo della tredicesima (cfr. sentenze Consiglio di Stato .1461/2005 e n.842/2003).

La decisione del Consiglio di Stato decreta l'impraticabilità di un ricorso presentato dal SIULP di Bari, in favore di circa 900 colleghi, nel lontano 1996 ed ancora oggi pendente innanzi al T.A.R. Puglia. Le numerose sentenze sfavorevoli sino ad oggi intervenute sconsigliano e rendono improponibile la prosecuzione del contenzioso.

### Il dipendente pubblico può entrare in una società

Ci viene spesso chiesto se esistano ragioni di incompatibilità tra l'essere dipendente della Polizia di Stato e la partecipazione a società con fini di lucro.

In base all'articolo del 53 del decreto Legislativo 165/2001, resta ferma per i dipendenti pubblici la disciplina della incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con DPR 3/1957. In particolare, l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati, o accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta autorizzazione.

Tuttavia, il Consiglio di Stato, sez. II con decisione n.652 del 7 luglio 1982 ha ritenuto che il divieto di accettare cariche in società con fini di lucro è limitato a chi partecipi attivamente alla vita d'impresa e non si estende all'assolvimento dei doveri o all'esercizio dei diritti propri del semplice socio.

Nel medesimo senso interpreta la circolare n.6 del 18 luglio 1997 del Ministro della Funzione Pubblica, emanata a commento delle disposizioni contenute nella legge 662/1996, secondo cui al dipendente pubblico a tempo pieno è consentita la partecipazione in società nella veste di semplice socio.

**Il danno da dequalificazione  
va provato dal dipendente**

Pagina 2

**19° corso  
per sovrintendenti**

Pagina 3

# Ma il lavoro straordinario può precedere l'orario di servizio?

Un collega ci ha posto questo problema: *Nel caso che il dipendente venga comandato in servizio con orario 14/20, come da programmazione settimanale ed invece accade per motivi di sopravvenuta esigenza operativa/investigativa ecc. ecc. lo stesso dipendente si rechi in ufficio per espletare una attività di indagine legata ad una delega ex art. 370 cpp, per cui espleta lavoro "non ordinario" per la durata di tre ore, ci si chiede se esiste una norma del regolamento o del contratto di lavoro o della contrattazione decentrata che vieti al dipendente di espletare servizio straordinario in un orario che anticipa il turno di servizio e nel caso esista tale normativa che ne enunci il divieto, come bisogna considerare le tre ore di servizio "non ordinario" espletate dal dipendente?*

Per quanto concerne la sussistenza nell'ordinamento della Polizia di Stato di norme contrattuali o regolamentari che vietino al dipendente di espletare servizio straordinario in un orario che anticipa il turno di servizio, la questione è probabilmente mal posta.

Non si può, infatti partire dall'autodeterminazione del dipendente e andare alla ricerca di un eventuale divieto, come avviene nel campo penale.

Occorre, invece, seguire una logica ed una prospettiva lavoristica. Partire dal diritto

del lavoratore all'orario di lavoro e dal corrispondente divieto che grava sul datore di lavoro di imporre ad libitum dilatazioni dell'orario stesso.

La regola è, dunque, che le attività lavorative devono essere svolte nel corso dell'orario ordinario di servizio e solo nei casi espressamente previsti dalla normativa e dalla contrattazione attraverso il ricorso al lavoro straordinario.

Ciò premesso, il ricorso al lavoro straordinario, per la nostra categoria può configurarsi attraverso 2 differenti tipologie.

La prima è quella prevista dall'articolo 13, del vigente Accordo Nazionale Quadro che disciplina lo straordinario programmato "per fronteggiare prevedibili esigenze di servizio connesse alle attività degli uffici".

Detta tipologia è assoggettata all'informazione preventiva e all'eventuale esame congiunto e la sua applicazione è subordinata al rispetto dei principi di:

- 1) rotazione del personale volontario a garanzia dell'equa distribuzione dei carichi e del beneficio;
- 2) intervallo obbligatorio tra il turno di lavoro ordinario e quello di straordinario programmato, per la consumazione del pasto ed il recupero psicofisico;
- 3) volontarietà e documentazione a mezzo di formale ordine di servizio;
- 4) divieto di impiego in straordinario

programmato nelle giornate di riposo ed in quelle di giorno libero;

5) trimestralità della programmazione

In sede di risoluzione dei contrasti interpretativi in materia di applicazione dell'accordo quadro, è stato chiarito (vedi circolare 555/39/RS del 22 ottobre 1998) che è possibile la programmazione, previa informazione ed eventualmente esame, di prestazioni di lavoro straordinario anche prima dell'inizio dell'orario ordinario di lavoro.

Alla luce delle caratteristiche enunciate, tuttavia, si comprende come il caso sottoposto alla nostra attenzione non possa rientrare nello straordinario programmato. Invero, l'esigenza che costringe il dipendente con turno ordinario programmato sulla fascia pomeridiana a recarsi in ufficio nella fascia antimeridiana per effettuare una attività di indagine su delega ex art. 370 cpp, viene nel quesito qualificata come "esigenza sopravvenuta" e non può rientrare, pertanto, nelle "prevedibili esigenze di servizio connesse alle attività degli uffici" cui fa riferimento l'articolo 13 dell'accordo nazionale quadro vigente.

Una seconda tipologia di lavoro straordinario è disciplinata dall'articolo 63 della L.121/81, (straordinario emergente).

L'articolo 63, prevede che, quando le esigenze lo richiedono, gli ufficiali e gli agenti di P.S. sono tenuti (obbligati) a prestare servizio anche in eccedenza all'orario di lavoro ordinario. Tale previsione, a nostro parere, non può che riferirsi a situazioni contingenti, strettamente legate al servizio sino a quel momento svolto, che, per la loro natura, non possono essere rimandate, per cui l'operatore è obbligato a prolungare l'orario di lavoro (es. l'intervento su rapina della volante alle ore 12,40 con fermo dei rapinatori).

L'obbligo di prolungare la prestazione lavorativa si configura come ipotesi eccezionale soggetta al verificarsi di particolari situazioni. Non si può ricorrere all'istituto dell'articolo 63 per fronteggiare l'arretrato accumulato negli uffici o per impiegare del personale in altri settori (es. O.P.); in questo caso si evidenzia, difatti, una mancanza di organizzazione nella gestione dell'attività complessiva degli uffici medesimi, per cui non si può far ricadere un obbligo immediato di prolungare l'orario di lavoro in capo al personale. Avallando una prassi di tal genere, la contrattazione dell'orario di lavoro settimanale, e giornaliero, sarebbe vanificata realizzando di fatto per i poliziotti orari molto più lunghi di quelli previsti dal contratto collettivo.

Per quel che concerne l'ipotesi prospettata dal collega che ci scrive, non sembrano ravvisarsi i presupposti per l'applicazione dell'articolo 63.

Appare, infatti, abnorme oltre che pericoloso riconoscere al dirigente dell'ufficio il potere di programmare l'orario di lavoro nella fascia pomeridiana ed imporre prestazioni aggiuntive e straordinarie nella fascia antimeridiana.

Si tratta, perciò di capire se, in via del tutto eccezionale, in presenza di esigenze di servizio che richiedono una prestazione lavorativa in eccedenza all'orario normale, e non rivestono il carattere dell'improcrastinabilità assoluta, possano essere autorizzate (non obbligate) prestazioni di lavoro in aggiunta all'orario ordinario.

Di tale possibilità, invero, fa menzione il contenuto della circolare n. 4797 del 20 ottobre 1992, la quale fa riferimento a presta-

zioni di lavoro straordinario che possono essere autorizzate (e non obbligate) per fronteggiare esigenze di servizio non assicurabili con il normale carico di lavoro.

Considerata la particolare natura dell'attività di Polizia, è possibile inquadrare il caso prospettato dal collega in questa particolare fattispecie.

Ovviamente, occorre che sia garantito il rispetto dei principi enunciati dalle direttive del Dipartimento della Funzione Pubblica le quali, in relazione alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 febbraio 93, n.29, hanno fornito chiarimenti su come debbano essere disposte le prestazioni di lavoro straordinario e chi debba autorizzarle (cfr. circolari n.3/1995 e n.7/1995).

In particolare, la circolare 7/1995 della Funzione Pubblica enuncia due importanti principi in materia di lavoro straordinario:

Il primo prevede che il lavoro straordinario non può essere utilizzato come strumento ordinario di programmazione del lavoro, ragion per cui deve sussistere una esigenza sopravvenuta, non prevedibile e soprattutto non soddisfabile attraverso altri strumenti posti a disposizione dalla legge o dalla contrattazione (es. cambio turno), qualificandosi il lavoro straordinario come strumento eccezionale e di ultima istanza rispetto a tutte le altre soluzioni organizzative.

Il secondo principio prevede che tutte le prestazioni di lavoro straordinario siano autorizzate dal Dirigente, effettivamente rese e documentate, nonché accertate dal dirigente stesso, che ne è responsabile.

L'autorizzazione, preventiva o la ratifica successiva devono essere disposte sulla base dei presupposti della sopravvenienza dell'esigenza e dell'impossibilità di soddisfarla attraverso il ricorso ad altri strumenti organizzativi.

Ovviamente, le prestazioni effettuate in carenza di autorizzazione o ratifica non possono essere tribuite non essendo configurabili forme di autodeterminazione organizzativa del lavoratore subordinato in materia di orario di lavoro né nel settore privato né tanto meno in quello pubblico.

Il sindacato esercita le sue prerogative di controllo avendo di mira la salvaguardia dell'orario di lavoro previsto dai contratti collettivi ed il rispetto degli altri istituti contrattuali.

Tra questi istituti figura quello dello straordinario programmato che è finalizzato anche a garantire la "gestione trasparente del lavoro straordinario ed evitare, nel contempo, l'utilizzo dello straordinario emergente (cioè imprevedibile e relativo ad eventi sopravvenuti) come tale, non controllabile a priori, a danno dello straordinario programmato".

Al riguardo è importante sottolineare come alcune pronunce giurisprudenziali in materia affermino che "laddove lo straordinario sia programmabile, cioè prevedibile, il Dirigente sia tenuto alla programmazione ed alla relativa informazione", aggiungendo che "una diversa interpretazione renderebbe priva di significato la partecipazione sindacale. Se il dirigente fosse libero, ad libitum, di ricorrere allo straordinario emergente, pure laddove in realtà si tratti di straordinario programmabile, sarebbe priva di contenuto la norma che prevede un controllo sindacale. È chiaro infatti che sarebbe rimesso all'arbitrio del dirigente di consentire o meno il controllo sindacale sulle sue scelte, controllo invece voluto dalla normativa".

I. Carbone

## Le agevolazioni fiscali sui mutui

L'Agenzia delle Entrate ha realizzato la nuova guida "Le agevolazioni fiscali sui mutui" (file in formato pdf), secondo numero del 2006 del periodico bimestrale "L'Agenzia informa".

La guida, dedicata soprattutto a chi è in procinto di accendere un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, illustra le modalità per fruire delle agevolazioni fiscali, proponendosi come un pratico aiuto e una ricca fonte d'informazioni.

Il mutuo è un contratto di prestito (articolo 1813 del codice civile) che consiste nel trasferimento di una somma di denaro da un soggetto (mutuante che di solito è una banca) ad un altro soggetto (mutuatario), con l'obbligo da parte di quest'ultimo di restituire nel tempo la stessa somma di denaro aumentata degli interessi maturati.

Il mutuo è ipotecario quando a garanzia della somma ricevuta viene iscritta un'ipoteca sull'immobile volta a tutelare il creditore contro il pericolo dell'insolvenza. In considerazione della forte valenza sociale collegata all'acquisto e/o costruzione dell'abitazione principale, la normativa tributaria consente di realizzare dei risparmi d'imposta in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi nel caso in cui siano stati pagati interessi passivi e oneri accessori relativamente a mutui ipotecari stipulati per l'acquisto della casa.

L'opuscolo fa chiarezza sulle tipologie di mutuo più frequenti, tra cui quello stipulato per l'acquisto e per la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale e i requisiti per aver diritto alla detrazione Irpef.

All'interno della guida, inoltre, particolare attenzione è dedicata ai prestiti e ai mutui agrari, alle imposte sul contratto di mutuo e, in particolare, a quella sostitutiva sui finanziamenti.

In chiusura una sezione riservata alle risposte fornite ai quesiti più frequenti e una dedicata alla normativa e alla prassi di riferimento.

### Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali anno 2005

Con circolare 333 - G/3.23.C dell'11 maggio corrente il Dipartimento ha diramato istruzioni agli uffici periferici per acquisire i completi ed esatti dati relativi alle specifiche fattispecie di servizio da porre in pagamento in relazione all'anno 2005.

L'inserimento dei dati è previsto dal 15 aprile al 16 giugno 2006 e le segnalazioni dovranno essere approntate per ciascun ufficio o reparto per il personale attualmente in forza.

Per il personale trasferito nel corso dell'anno 2005 e 2006 si procederà sulla base dei dati comunicati dall'ufficio di provenienza.

Se vuoi ricevere questo notiziario via e-mail in versione PDF in tempo reale e direttamente a casa tua invia una e-mail a: [siulp.bari@tin.it](mailto:siulp.bari@tin.it), indicando il nome, il cognome ed il posto di lavoro. Il tuo indirizzo di posta elettronica verrà automaticamente inserito nell'apposito elenco dei destinatari di questo servizio.

## Foto sui manifesti politici e diritti delle persone

Si riconosce nella foto che compare sui manifesti usati da un partito per la campagna di tesseramento, ma non nella fede politica del partito e il Garante ordina di rimuovere i manifesti.

Si è conclusa così la vicenda

di una donna si è rivolta all'Autorità con ricorso presentato in via d'urgenza per lamentare l'uso illecito di una sua immagine fotografica da parte di un partito politico per i manifesti che pubblicizzano la campagna di tesseramento 2006. La foto risale a circa 18 anni fa e la ritrae, ancora oggi perfettamente riconoscibile, mentre partecipa ad una manifestazione pubblica. Secondo la donna l'associazione della sua immagine con la campagna pubblicitaria del partito l'avrebbe esposta ad un giudizio pubblico lesivo della sua identità personale attribuendole una fede politica che non ha.

Le sue ragioni sono state riconosciute legittime dal Garante che ha accolto la richiesta della donna e ha ordinato al partito di rimuovere immediatamente i manifesti. L'Autorità, nella deci-

sione sul ricorso di cui è stato relatore il Vice Presidente Giuseppe Chiaravalloti, ha spiegato che, pur non essendo necessario il consenso della persona fotografata quando la riproduzione è collegata a avvenimenti di interesse pubblico o che si svolgono in pubblico, il trattamento dei dati per essere lecito deve comunque svolgersi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. L'uso della foto che ritrae l'interessata nel corso di una manifestazione di parecchi anni fa, associata, oggi, alla campagna di tesseramento di un partito, ingenera invece una rappresentazione della personalità della donna differente rispetto a quella concreta ed effettiva che si è formata nel corso degli anni trascorsi dal momento in cui l'immagine è stata ripresa. Per poter utilizzare la foto nel modo in cui è stata impiegata, cioè per il tesseramento, sarebbe stata dunque necessaria un'esplicita autorizzazione dell'interessata.

Nel sottolineare che il divieto di usare la foto si estende anche ad eventuali, future pubblicazioni dell'immagine su siti web, pubblicazioni a stampa, o materiale propagandistico, l'Autorità ha addebitato al partito le spese del procedimento, da liquidare direttamente a favore della donna.

## Unione Europea e libertà di circolazione

Lo scorso 30 aprile è scaduto il termine entro il quale gli Stati membri della CE avrebbero dovuto mettersi in vigore le disposizioni di attuazione necessarie per conformarsi alla direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. La direttiva si basa sul concetto che i cittadini dell'Unione dovrebbero essere in grado di circolare da uno Stato membro all'altro in condizioni analoghe ai cittadini di uno Stato membro, che si trasferiscono e cambiano residenza all'interno del loro paese. Tra le novità evi-

denziamo che il provvedimento estende il diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini dell'Unione ai partner che abbiano contratto un'unione registrata, a determinate condizioni, riconosce ai familiari un diritto di soggiorno autonomo, in caso di decesso del cittadino dell'Unione, o di scioglimento del matrimonio o dell'unione registrata, introduce un diritto di soggiorno permanente e incondizionato dopo cinque anni di soggiorno nello Stato membro ospitante. La direttiva si pone l'obiettivo di garantire ai cittadini dell'Unione Europea la parità di trattamento con i cittadini nazionali.

## Il 'postino'? Non è di per sé mafioso

Il 'postino', vale a dire colui che recapita la posta ad un mafioso per conto degli esponenti dell'associazione, non è di per sé mafioso. Lo dice la Corte di Cassazione che ha annullato la condanna per associazione a delinquere di stampo mafioso nei confronti di Michele G., un 36enne catanese al quale il Tribunale di Catania aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere "per avere fatto parte di un'associazione di tipo mafioso denominata 'Cappello' dedita a delitti contro la persona e il patrimonio". La sua 'mafiosità', era stata dedotta "dal contenuto di una conversazione telefonica avuta con un sodale, nel corso della quale quest'ultimo lo rimproverava per non avere mantenuto il riserbo su un delicato incarico consistente nel recapitare a Napoli una missiva riservata destinata ad un detenuto in carcere per gravi imputazioni di natura associativa". Per la Suprema Corte, che ha accolto il ricorso del 'postino' indagato, la "mera consegna di una lettera chiusa non integra certamente quell'apporto necessario e insostituibile ai fini della realizzazione degli scopi del sodalizio individuato dalla giurisprudenza come requisito indispensabile della condotta di concorso nel reato" previsto dall'art. 416 bis del codice penale. Scrivono i giudici della Sesta sezione penale (sentenza 15197) che "non sem-

bra affatto logicamente dimostrata, neppure a livello indiziario, la interdipendenza tra la riservatezza dell'incarico e la qualità di appartenente al sodalizio mafioso". Del resto, aggiungono gli 'ermellini' rinviando il caso al Tribunale di Catania, "la fiducia" che il sodale Angelo C. "riponeva" nell'indagato "poteva avere causato nei più vari rapporti, se si vo-

le anche di natura illecita, ma non necessariamente nell'adesione di quest'ultimo al medesimo sodalizio". In altre parole, piazza Cavour sostiene che, "accettando l'incarico" di recapitare una missiva ad un detenuto pericoloso, non è detto che il 'postino' "da extraneus" sappia "di contribuire al mantenimento di una organizzazione criminosa".

## Le 'performance' virtuali sono vera prostituzione

Anche le esibizioni virtuali costituiscono veri e propri atti di prostituzione. Lo sancisce la Corte di Cassazione che sottolinea come "il concetto di prostituzione" deve "necessariamente" estendersi anche al rapporto "virtuale" intrattenuto attraverso il collegamento via internet tra il cliente disposto a pagare via telematica e la ragazza che si esibisce sul web. Ai fini della configurabilità dell'atto di prostituzione, chiarisce infatti la Terza sezione penale, "non è" determinante l'elemento del contatto fisico tra il soggetto che si prostituisce e il fruitore della prestazione, mentre lo è quello della interazione tra l'operatrice e il cliente". Ampliando il concetto di prostituzione anche alle esibizioni virtuali, la Cassazione ha accolto il ricorso del pm presso il Tribunale della Libertà di Udine che protestava contro l'assoluzione accordata ad Antonio T., "coinvolto in un giro di rapporti che rendevano possibile intrattenere via web. chat conversazioni con delle giovani che, a richiesta dell'interlocutore, si esibivano in atteggiamenti sessualmente espliciti e verso un corrispettivo rappresentato dal costo della chiamata". Il 46enne di Udine era però stato giudicato con tolleranza dal Tribunale della Libertà udinese che, nel dicembre del 2005, riteneva che il concetto di prostituzione non potesse collegarsi ad un rapporto sessuale virtuale.

## Programmazione Congressi delle strutture

### Pugliesi del SIULP

SIULP Bari 10 giugno 2006 Sala Zonno Lungomare - Molo San Nicola 3 Bari

SIULP Taranto 31 maggio 2006 Hotel Delfino Taranto

SIULP Lecce 30 maggio 2006 Hotel Tiziano Lecce

SIULP Brindisi 6 giugno 2006 Sala Convegni Provincia di Brindisi

SIULP Foggia 1 giugno 2006 Sala Convegni Fiera di Foggia.



# • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH •

## Direttivo Nazionale Documento finale

Il Direttivo Nazionale riunitosi a Roma **APPROVA** All'unanimità la relazione introduttiva del Segretario Generale nonché il comunicato stampa diffuso in data 12 u.s. dalla Segreteria Nazionale in quanto la stessa ha agito, come previsto dallo Statuto SIULP, per salvaguardare l'unità e la democrazia sindacale.

**ESPRIME** perplessità sul metodo adottato dal componente del Direttivo Nazionale in occasione della sua intervista al Manifesto: senza neppure entrare nel merito dello stesso difatti rimane di tutta evidenza l'elevato rischio per il SIULP di veder minata la sua autorevolezza e la sua credibilità nei confronti dei propri interlocutori istituzionali, sindacali e politici.

**RIAFFERMA** la necessità che la linea strategica del SIULP continui ad essere espressa dagli organismi collegiali, garanzia reale di effettivo confronto interno e di democrazia; censurando le iniziative dei singoli componenti, a prescindere dai contenuti, in quanto le stesse non rispettano l'obbligo democratico del confronto e della sintesi all'interno dell'Organizzazione.

**PRIVILEGIA** in ogni momento della vita dell'Organizzazione, come irrinunciabile obiettivo strategico, la unitarietà interna e la salvaguardia delle pluralità esistenti nel SIULP, respingendo ogni tentativo di privilegiare una maggiore evidenza di singole posizioni ideologiche a scapito di altre, in quanto la pari dignità tra le diverse posizioni rappresenta per il SIULP bene meritevole di tutela assoluta ed incondizionata. Nella convinzione che questa sia l'unica strada possibile per rafforzare il potere contrattuale dei lavoratori rappresentati, allargando l'area dei consensi e rendendo più forte l'Organizzazione, che si conferma inequivocabilmente come la forma più avanzata per la salvaguardia della democrazia reale nella Polizia di Stato e al servizio dei cittadini e del Paese.

Roma, 15 maggio 2006

## Legge 241/90 e permesso di soggiorno

Le Autorità amministrative hanno l'obbligo di provvedere sulle richieste di permesso di soggiorno. Sussiste infatti per l'amministrazione l'obbligo di provvedere e concludere in un termine ragionevole il procedimento amministrativo.

L'art. 2 della legge 241/1990 "benchè non contenga alcune prescrizioni in ordine alla perentorietà del termine, né alla decadenza della potestà amministrativa - pur tuttavia pone un termine acceleratorio per la definizione del

procedimento amministrativo". (TAR Lazio 5523/2005)

Su questi presupposti la Sentenza Cass. Civ. Sez. I, n.2417 del 3.2.2006 che, accogliendo il ricorso di un cittadino extracomunitario contro il decreto di espulsione, afferma che il permesso di soggiorno può essere concesso ad un cittadino extracomunitario anche se questi, al momento della richiesta, non ha dimostrato l'esistenza di redditi da lavoro.

Infatti "la valutazione del possesso da parte del cittadino straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita non tanto al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, ma al momento in cui l'Autorità amministrativa è chiamata a pronunciarsi".

Da altalex.com, con nota di commento di Mario Pavone (Presidente A.N.I.M.I. - Associazione nazionale per l'immigrazione), da cui abbiamo espunto la sintetica introduzione:

Diritto al rinnovo del permesso di soggiorno - (Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza 3.2.2006 n° 2417 - Mario Pavone) da kataweb.it: I procedimenti amministrativi non devono avere tempi eccessivamente lunghi - Permesso di soggiorno, la prefettura deve rispondere presto (Tar Lazio 5523/2005) "sebbene l'obbligo da parte dell'Amministrazione di comunicare all'interessato l'avvio di procedimento rivesta carattere generale atteso che consente allo stesso di presentare documenti e memorie a propria difesa, nei casi di espulsione dello straniero, non sussiste alcun obbligo di avviso di procedimento da parte dell'Amministrazione procedente (la Prefettura) in quanto esso è già regolato da norme che assicurano il rispetto del principio del giusto processo e caratterizzato da esigenze di celerità della procedura."

In base all'art.7 comma 1 della Legge 241/1990 che regola la partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo "Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento".

"in presenza di procedimenti particolari - come quelli diretti alla espulsione di cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno, che sono regolati da norme che assicurano comunque il rispetto del principio del giusto procedimento e che sono caratterizzati da esigenze di celerità della procedura - si deve escludere che sussista l'obbligo da parte dell'Autorità Amministrativa procedente di dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990. Infatti nella materia in esame l'oneri di dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento deve ritenersi escluso, in quanto l'attività interna svolta dall'Autorità Amministrativa ha natura prodromica e si concretizza direttamente con il provvedimento prefettizio, che è soggetto a reclamo a seguito del quale si instaura un procedimento di natura giurisdizionale, ove l'interessato potrà svolgere tutta l'attività necessaria alla propria difesa." (Cass. Pen. I Sez., sent. n.44403 del 6/12/2005).

## Multe: contestazione immediata e verifica in concreto delle circostanze che la impediscono

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 8457/06) in relazione alle violazioni del Codice della Strada, ha stabilito che l'esemplificazione dei casi nei quali non si può procedere alla contestazione immediata, contenuta nell'art. 384 del relativo regolamento, non ha valore di presunzione "ex lege" dell'impossibilità di procedere a tale contestazione e che l'indicazione nel verbale di accertamento di una delle ipotesi ivi riportate non preclude al giudice di merito la possibilità di verificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto, i verbalizzanti fossero ugualmente in grado, e di conseguenza tenuti, ad effettuare la contestazione immediata. In particolare i Giudici del Palazzaccio hanno precisato che "l'esemplificazione dell'art. 384 lett.e) Reg.to al C.d.S. non significa che, ogni qualvolta che sia riportato in verbale la dizione di detta disposizione regolamentare, il giudice non possa svolgere l'indagine sulle concrete modalità del fatto; la dizione dell'art. 383 lett.e) del menzionato regolamento indica un criterio di massima relativo alla possibilità o meno di proce-

dere alla contestazione immediata, ma non impedisce al giudice di accertare se quei presupposti si siano in concreto verificati; non vi è, quindi, una presunzione legale di impossibilità della contestazione immediata ed è quanto la sentenza ha ritenuto, affermando che le circostanze di fatto emergenti, quali le caratteristiche dell'apparecchio utilizzato (autovelex 104/C2), lo stato dei luoghi e la velocità e la velocità tenuta dal autoveicolo, avrebbero consentito agli agenti di regolarsi diversamente".

## Polizia: il diritto di accesso ai documenti viene esteso anche ai pensionati

Il diritto è stato riconosciuto ad un ricorrente, già ispettore capo del Corpo di Polizia Penitenziaria, collocato a riposo a decorrere dal 24 settembre 2003, che con lettera raccomandata a.r. in data 28 ottobre 2005 aveva chiesto all'Amministrazione intimata di poter accedere a tutti i documenti componenti il proprio fascicolo personale, compreso il foglio matricolare, "estraendone anche copia - così come previsto dall'art. 25 comma 1) della legge n. 241/1990, senza ricevere alcun riscontro nei termini di legge..."

Tar Lazio, Sezione I quater, Sentenza 10.3.2006, n. 1862 Consultabile su: LaPrevidenza.it, 30/03/2006

## Associazione ONLUS "il Buon Samaritano"

Per chi fosse interessato all'adozione a distanza di bambini bisognosi del terzo mondo segnaliamo l'attività dell'associazione "il buon Samaritano" nella quale operano alcuni nostri colleghi.

L'adozione a distanza di un bambino costa 30 euro mensili che è possibile versare mensilmente, trimestralmente, semestralmente ed annualmente attraverso bollettino postale e bonifico bancario.

Il sostegno non ha una durata di tempo entro il quale deve essere concluso, ma può durare fino a quando il bambino non è cresciuto ed è diventato adulto ed in grado di mantenersi autonomamente.

E' possibile recedere in qualsiasi momento dal sostegno con un preavviso minimo di due mesi in modo da permettere di affidare il bambino ad altro adottante a distanza.

Per qualsiasi informazione al riguardo è possibile rivolgersi alla Segreteria del Siulp di Bari o, in alternativa direttamente al collega Francesco De Cecco presso la sezione di P.G. della Polizia di Stato istituita presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Bari.

## È REATO STRAPPARE IL VELO A DONNA ISLAMICA

Lo ha affermato la III sezione penale della Cassazione con sentenza n.11919/2006.

Con sentenza in data 12/1/05 la Corte di appello

di Genova confermò la sentenza 6/10/03 del Tribunale di quella città, con la quale G.C. era stato condannato alla pena di giustizia perché riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 81 c. 1, 5-27 c.p. e 3 DL 122/1933 [1] (perché diceva a P.N. e C.R., in presenza di entrambe e di più persone, negre di merda, musulmane di merda, sparatevi un bocchino, voi che fate bocchini agli altri, fatemene uno anche a me, e nel contempo estraeva ed esibiva il membro sulla pubblica via, con l'aggravante della recidiva e reiterata specifica nel quinquennio e di avere commesso il fatto per finalità di discriminazione ed odio razziale e religioso, essendo le persone offese musulmane e in presenza di più persone. Avverso la sentenza di appello aveva proposto ricorso il difensore dell'imputato, il quale denunciava: che la Corte di merito sarebbe incorsa in una erronea qualificazione giuridica dei fatti, supportata da una motivazione illogica e contraddittoria, in quanto dagli atti sarebbe emerso: che i fatti di cui al procedimento avrebbero dovuto essere eventualmente ricondotti alla fattispecie ex art. 726 c.p.; che la condotta del C. non era neppure supportata dall'elemento psicologico del reato; violazione dell'art. 3 DL 122/93 e insussistenza della relativa aggravante, in quanto il C., anche in considerazione dello stato di alterazione psico-fisica in cui si trovava, pur avendo proferito una frase obiettivamente oltraggiosa, certamente non si era rappresentato consciamente quei contorni razziali di cui alla contestata aggravante.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, dovendosi rilevare, quanto al primo motivo, che è ineccepibile la motivazione sul punto della sentenza impugnata che ha escluso la fondatezza della tesi difensiva della ravvisabilità del reato di cui all'art. 726 c.p. sulla base del rilievo che l'estrazione del pene sarebbe stata finalizzata all'azione di urinare contro il muro.

Essattamente, infatti, la sentenza impugnata ha rilevato che la tesi stessa presuppone una arbitraria scissione della condotta in fasi separate, laddove, invece, la condotta stessa risulta (proprio attraverso l'articolarsi dei gesti, posti in essere senza soluzione di continuità e accompagnata da parole che provano anche l'elemento psicologico del reato) finalisticamente unitaria e tale da connotare in termini ben precisi e definiti il reato di cui all'art. 527 c.p. (... deve aver agito riguardo al complesso della condotta, caratterizzata dall'abbassamento dei calzoni, dall'esibizione dello stesso oggetto del gesto di toccare il pene, anche se coperto dalla biancheria intima, ma accompagnato da parole inequivocabilmente oscene, quali appunto l'invito al coito orale e solo al termine di ciò dalla minzione contro un muro).

La decisione di primo grado, secondo la Cassazione aveva desunto, in modo logico ed adeguato, la volontà lesiva dell'integrità morale di persone appartenenti a una cultura religiosa, quella islamica, diversa da quella cattolica dominante nel Paese, dal significato delle parole e dal contesto nel quale le stesse furono pronunciate.

## COLLEGAMENTO SIULP

Quindicinale di Informazione  
Sindacale edito dal  
Sindacato Italiano Unitario  
Lavoratori Polizia

Anno 11  
N. 10 - 15 Maggio 2006

Direttore Responsabile  
**GEROLAMO GRASSI**

Direttore Editoriale:  
**INNOCENTE CARBONE**

Consulente di Redazione:  
**GIUSEPPE IAFFALDANO**  
Hanno collaborato a questo numero:  
**A. TALARICO**

Reg. Trib. Bari N. 1278  
Redazione: Via Murat, 4 - Bari  
Tel. 080/5291165 - 5232702  
Telefax 080/5751068  
Internet: www.siulp.it  
E-Mail: siulp.bari@tin.it - bari@siulp.it

Stampa: Mediaservice di A. Coppolecchia  
Vico Tresca, 4A - Valenzano (Ba)  
E-mail: mediaservice3@simail.it  
Tel./Fax 080.4672150

La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.

## FINANZIAMENTI SPECIALE POLIZIA DI STATO

IN CONVENZIONE **SIULP**

### facili, rapidi ed economici

	CESSIONE DEL QUINTO			PRESTITO CON DELEGA		
	NETTO RICAVALO €	60 mesi	120 mesi	NETTO RICAVALO €	60 mesi	120 mesi
	7.000	145	84	9.000	187	111
	10.000	208	121	13.000	271	159
	15.000	309	180	16.000	333	197
	22.000	455	266	19.000	396	232
	26.000	536	311	25.000	518	303

TAN dal 3,50% al 4,75%. TEG/TAEG massimi riferiti agli esempi 9,10%/9,46%. Gli esempi indicati sono comprensivi degli oneri assicurativi/Garantito Irpdpad e riferiti a un dipendente di 30 anni di età e 10 di servizio (riferito al periodo gen/mar 2006).

**ATTENZIONE !!!** I tassi degli esempi sono applicati esclusivamente dalle nostre agenzie. Chiemandolo il call center di Roma sarete messi in contatto con il consulente della vostra città.

**EUROCOCOS**

Numero Verde **800-754445**

Numero Clienti **0655381111**

Site Internet **www.eurococos.it**

LE ALTRE SEDI: Torino, Milano, Padova, Firenze, Napoli, Taranto, Bari, Lecce, Foggia, Campobasso, Reggio Calabria, Palermo, Trapani, Cagliari e Sassari.

Direzione Generale di Roma  
Lre di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma

Un nostro consulente è presente tutti i giorni presso la Segreteria SIULP di Bari